



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 17.11.2023

Ruolo n. 13 (n. 21965/2023 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di omissis del omissis

Mancata applicazione dell'articolo 131 bis cp- Omessa valutazione della condotta susseguente al reato- Violazione di legge- Sussistenza

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo la difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo dei delitti di truffa

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei delitti di falso

Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo delle contestate truffe

Con il quarto motivo si segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, con specifico riferimento alla condotta susseguente alla consumazione dei delitti, risultante dall'integrale restituzione e risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in modo spontaneo e nella perdurante pendenza del termine accordato dal Tribunale per l'adempimento ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.

Con il quinto motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'articolo 62 nr. 4 cp.

Con il sesto motivo la difesa rileva la illegittimità del trattamento sanzionatorio.

Con il settimo motivo si rileva la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, al caso in esame, del principio di consunzione e di divieto del bis in idem rispetto alle contestazioni "a specchio" dei delitti di truffa e di falso.

Va, in premessa, rilevata la inammissibilità del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, dal momento che la difesa formula eccezioni in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla conforme valutazione del compendio operata dai giudici di merito tanto in relazione all'elemento oggettivo, quanto in relazione all'elemento soggettivo dei contestati delitti.

Parimenti inammissibili sono il quinto ed il settimo motivo di ricorso che operano una rivalutazione di merito – preclusa in questa sede- finalizzata alla riconsiderazione della sussistenza della attenuante della speciale tenuità del danno (quinto motivo) e del trattamento sanzionatorio (settimo motivo).

Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso, prospettandosi al suo interno una tesi- quella della consunzione o assorbimento del delitto di truffa in quello di falso o viceversa- che si pone in netto contrasto con l'univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura autonoma dei due reati.

Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Deve convenirsi con la difesa che il diniego opposto dalla Corte di Appello di omissis risulta interamente ripiegato sulle modalità della condotta, sulla entità del danno arrecato alla amministrazione, mentre non prende in considerazione la condotta susseguente tenuta dall'imputato.

In particolare, merita di essere valutato, ai fini della applicabilità in concreto dell'istituto di cui all'articolo 131 bis cp così come novellato dal d.lvo 150/22 in vigore dal 30.12.2022, l'avvenuto adempimento da parte dell'imputato rispetto alle restituzioni e risarcimento a beneficio della costituita parte civile Inail.

Va rimarcata la spontaneità di tale adempimento, dal momento che esso, secondo le statuizioni del Tribunale, sarebbe dovuto avvenire nel termine di tre mesi, ai fini del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidentemente ancora non decorso per effetto del proposto appello.

Tale condotta susseguente va indubbiamente posta a confronto con le ragioni che avevano indotto la Corte di Appello a pronunciarsi in senso negativo; trattandosi di una valutazione comparativa che implica un giudizio di merito appare necessario disporre il rinvio alla Corte di Appello di ommissis per un nuovo esame su questo punto.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione annulli con rinvio l'impugnata sentenza per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 131 bis cp, dichiarati inammissibile nel resto.

Roma, 9 ottobre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**